

# REGIONE PUGLIA 11

ASSESSORATO RAGIONERIA-BILANCIO-FINANZE ed ENTI LOCALI  
SETTORE ENTI LOCALI

CONSIGLIO REGIONALE PUGLIA

RELAZIONE Atti Consiglio n. 34 P. I A IV Legislatura

Come è noto i compensi dovuti ai Presidenti ed ai Componenti degli Organi di Controllo sugli atti degli Enti Locali della Regione sono disciplinati dalla L.R. n. 25 del 9.5.84, che, all'art. 1, contempla una indennità giornaliera di lire 60.000 per i Presidenti ed una di £ 47.000 per tutti gli altri componenti.

Tali compensi, allo stato attuale, devono ritenersi INADEGUATI, nella considerazione che, negli ultimi anni, l'attività dei citati Organi di Controllo ha subito un notevole incremento quantitativo e qualitativo non solo per la complessità dei problemi giuridici e finanziari relativi ai servizi gestiti dagli Enti Locali, ma anche per la rapida evoluzione e trasformazione che, nella gestione dei predetti servizi, provoca l'incidenza della non chiara decretazione d'urgenza, che il Governo Centrale è costretto annualmente ad emanare per fronteggiare l'emergenza economica tuttora in corso.

Analoga situazione di incremento quali-quantitativo si registra presso tutti gli Organi di Controllo di livello decentrato e non, basterà solo osservare che al Comitato Regionale di Controllo, con l'art. 44 della L.R. 4.5.1985, n. 25, sono stati deferiti i controlli sugli atti degli Enti Strumentali della Regione.

Ciò posto, atteso l'impegno profuso e la professionalità espressa nell'assolvimento del delicato incarico, sembra, quantomeno opportuno, adeguare i compensi giornalieri attualmente percepiti, dai componenti i suddetti organi così come già fatto da numerose Regioni, (da ultima Regione Lombardia: L.R. 11.4.88 n. 13).

MARTELLotta

# REGIONE PUGLIA

ASSESSORATO RAGIONERIA-BILANCIO-FINANZE ed ENTI LOCALI  
SETTORE ENTI LOCALI

## DISEGNO DI LEGGE

Adeguamento delle indennità al presidente e ai membri del comitato regionale di controllo e delle sezioni decentrate.

Modifiche alla L.R. 9.5.84, n. 25.



# REGIONE PUGLIA

Art. 1

L'art. 1 della L.R. 9.5.1984, n. 25, è sostituito dal seguente:

1. "Ai componenti del Comitato regionale di controllo e delle sezioni decentrate spetta un'indennità di £ 70.000 per ogni giornata di effettiva partecipazione alle sedute del collegio.

2. Al presidente spetta un'indennità di £ 100.000 ed al vice presidente ~~vicario~~ spetta un'indennità di £ 85.000 per ogni giornata di effettiva partecipazione alle sedute del collegio.

3. L'indennità è corrisposta nella suddetta misura con decorrenza 1.1.1988.



# REGIONE PUGLIA

Art.2

Norma finanziaria

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione di quanto disposto dal precedente art.1 si provvede con i fondi stanziati sul capitolo 0002040 "Spese per i componenti i comitati di controllo LL.RR. n.12/72 e n.5/73 e successive modificazioni.S.O." del Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1988, approvato con L. R. n.6 dell'11/2/88, disponibile.

CONSIGLIO REGIONALE PUGLIA  
Trasmissione Commissione Consiliare permanente il 16.12.88

✓  
/ mry